CRISTOFORO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Spett.le
Agno Chiampo Ambiente
Via Str. Romana, 2, 36075 Montecchio Maggiore VI

OGGETTO: procedimento di verifica della congruità delle offerte economiche – Richiesta di giustificazioni/chiarimenti ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 23 del Disciplinare di gara avente ad oggetto procedura aperta (art. 71 del D.Lgs 36/2023) per l'aggiudicazione di servizi di igiene ambientale da svolgersi presso alcuni Comuni soci ricadenti nel bacino di competenza di Agno Chiampo Ambiente Srl. Appalti riservati alle Coop. Sociali ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii. Gara multilotto. Identificativo Univoco Gara: 03052780248183rev1. ID di SINTEL = 217366835

Gentilissimi,
La presente per riscontrare per punti alla vostra richiesta P/2026-000818 rv/rv del 10/08/2026.

a) **Per quanto riguarda i Lotti 1, 2, 3, 4, e 5, emerge che le offerte economiche presentano tutte alla voce di spesa 1 il costo orario per la sola manodopera al netto degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa;**

Pur consapevoli che nelle tabelle ministeriali del contratto collettivo nazionale *Per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo,* il costo orario lordo della manodopera comprende anche le spese per gli oneri aziendali, la scrivente ha ritenuto di dividerle dal costo orario, riconducendole alla Sottovoce 3.3. La ragione di tale scelta risiede nell'articolazione del modello di offerta economica, che prevede voci di costo separate, la cui sommatoria, determina l'importo totale offerto. Laddove la scrivente avesse ricompreso tale importo all'interno del costo della manodopera, la cifra inserita nella sottovoce 3.3. sarebbe stata parziale e incompleta. Trattasi in ogni caso di una scelta puramente formale, che non determina alcuno scostamento ne in negativo ne in positivo dell'offerta complessiva prodotta ne tantomeno degli importi parziali che la determinano.
Al tempo stesso il costo orario lordo della manodopera, rappresenta il costo medio per le ore previste, dimensionato in relazione ai dati del personale impiegato, che la scrivente ha tenuto in debita considerazione ai fini dell'offerta economica e del successivo eventuale riassorbimento.

b) dall'analisi della documentazione economica presentata, emergono valori che appaiono particolarmente contenuti con riferimento alle seguenti voci:
- costo della manodopera;

Ai fini della determinazione del costo della manodopera, abbiamo preso come base di calcolo il costo orario medio orario lordo degli operatori impiegati nel servizio per i quali si conferma il completo riassorbimento. Si è inoltre preso come riferimento il contratto collettivo nazionale indicato nella lex specialis (…), del quale si garantisce la piena applicazione a tutti gli operatori.

Ai valori dei costi orari lordi indicati nelle tabelle ministeriali, come precisato in modo incontrovertibile e pacifico in varie note dell'ANAC e dalla unanime giurisprudenza, deve essere attribuita "natura di costi medi, che oltre alle voci salariali, previdenziali e assicurative minime inderogabili, contemplano altre voci (indennità di trasferta, straordinario, malattia, infortunio) la cui entità è determinata in termini meramente statistici". La giurisprudenza afferma infatti il principio secondo cui i costi orari, indicati nelle tabelle ministeriali, non sono un parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a statistiche aziendali evidenzianti un'organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori; Il costo tabellare è pertanto da ritenersi un "costo medio orario del lavoro", e non "un minimo salariale retributivo". Cfr TAR VENETO n. 774 del 19.07.2018, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 19 dicembre 2017, n. 854, Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5700, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 19 giugno 2018, n. 6869, Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2691, Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921; Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2580)

I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono cosi un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da essi non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia ma solo l'avvio della procedura finalizzata alla verifica di congruità della singola offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2691), occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921; Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2580).

È, dunque, inappropriata la ricostruzione del costo della manodopera per un dato servizio effettuata solo in base al costo orario per qualifica del dipendente come riportato nelle tabelle ministeriali, senza cioè considerare la situazione specifica della singola impresa; profilo quest'ultimo, che spetta alla stazione appaltante approfondire in fase di verifica di anomalia e che può essere contestato nei limiti in cui è sindacabile la discrezionalità dell'amministrazione, vale a dire per irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti". (Cons. Stato, sez. V. sent. 9 giugno 2022, n. 4708). Non si può ignorare, infatti, che i vari soggetti economici presenti sul mercato possono presentare condizioni aziendali ed imprenditoriali molto differenti e che dette condizioni possono concretamente condurre a diverse strutture dei costi, anche per imprese operanti nel medesimo settore produttivo. Deve pertanto guardarsi al caso concreto analizzando le condizioni: 1) dell'azienda e delle sue condizioni operative

e gestionali (effetti aziendali); 2) degli addetti di cui concretamente è previsto l'impiego (effetti individuali del personale). Ferma restando ovviamente la tutela e la salvaguardia delle retribuzioni dei lavoratori.

Può dunque concludersi che il costo medio del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione al determinarsi di variazioni legate a fattori imprenditoriali che ben possono consentire riduzioni e/o economie rispetto ai valori tabellari di costo medio.

Analizzando i reali costi della manodopera sostenuti dalla Cristoforo società cooperativa sociale, è possibile comprendere le motivazioni che hanno permesso di arrivare alla definizione dei costi orari offerti e come essi risultino in linea con il trattamento salariale, previdenziale ed assicurativo dei lavoratori previsto dal contratto nazionale.

In particolare il costo orario offerto è lievemente inferiore rispetto a quello medio indicato dalle tabelle ministeriali in quanto sono considerati i seguenti fattori peculiari della scrivente società:

-Aliquota INPS: L'art. 4, comma 3 della l. 381/1991 (Si veda anche circolare INPS n° 296 del 29 dicembre 1992) prevede la riduzione a zero aliquote complessive dell'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle persone svantaggiate contemplate dallo stesso articolo. Tale tasso passa pertanto dal 28,03% a 0.

Indennità di turno: assente in quanto non prevista per la tipologia di lavoro in oggetto.

-Irap: Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento Ordinario n. 99 (cfr. Allegato 6), è stata prevista la deducibilità integrale del costo del lavoro relativo ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. La scrivente impiegherà, per la presente commessa, esclusivamente lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pertanto il relativo costo tabellare è stato considerato pari a zero

-Ore annue non lavorate relative alle assemblee/permessi: pari a 1 contro le 12 della Tabella Ministeriale derivante dalla media di ore usufruite dai dipendenti nell'ultimo triennio.

-Ore annue non lavorate relative a malattia, gravidanza, infortunio: pari a 55 contro le 120 della Tabella Ministeriale in quanto derivanti dalla media reale delle malattie dei dipendenti della nostra azienda nell'ultimo triennio.

-Ore annue non lavorate relative al diritto allo studio: pari a 1 contro le 3 della Tabella Ministeriale derivante dalla media di ore usufruite dai dipendenti nell'ultimo triennio.

-Rivalutazione TFR. Dopo la riforma del TFR di cui al D. Lgs. 252/2005 (cfr. Allegato 8), dal 1º gennaio 2007 il lavoratore dipendente deve scegliere se mantenere il TFR nella sua forma attuale oppure destinarlo alla costruzione di una pensione integrativa, versandolo ai fondi pensione. La

normativa opera una distinzione fra aziende con meno o più di 50 dipendenti. Per le seconde, il caso della scrivente, è possibile rilasciare il TFR al proprio datore di lavoro; l'azienda è però obbligata a trasferire le somme presso un fondo unico nazionale, gestito direttamente dall'INPS. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, oppure di una richiesta di anticipo, il datore di lavoro dovrà pagare al dipendente, per poi rivalersi a sua volta sul fondo previdenziale. Pertanto, la rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) risulterà pari a zero per le aziende.

L'applicazione di tali benefici, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, non incide in alcun modo sul trattamento retributivo dei lavoratori previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), traducendosi esclusivamente in una riduzione dei costi aziendali sotto il profilo contributivo, assistenziale e fiscale, senza alcuna ripercussione negativa sui lavoratori.
Ci preme infine mettere in rilievo che tali statistiche si basano su dati consolidati di oltre 3.000 dipendenti, e che pertanto non sarebbero suscettibili di scostamenti rilevanti, anche nel caso cui, con riferimento ai dipendenti riassorbiti, si registrasse un incremento di assenze per infortunio, malattie e permessi retribuiti. Inoltre, come ricordato dal Consiglio di Stato, “deve ammettersi l’estensione anche al personale assunto in forza della clausola sociale ... dei medesimi fattori di riduzione del costo del lavoro applicabili al personale già alle dipendenze dell’assuntore subentrante, inclusi quelli relativi ai tassi di assenteismo reali per “malattia, infortunio e maternità” e “permessi e assemblee” (Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2020 n. 2796).

ULTERIORI MARGINI PER OTTIMIZZAZIONI NON CONSIDERATI

Fondo di previdenza complementare. Nella nostra azienda ha aderito ai fondi di previdenza complementare una quota di dipendenti vicina allo zero. Si è in ogni caso considerato prudenzialmente il dato della tabella ministeriale, ma su tale aspetto vi sono delle ulteriori marginalità dovute al costo sostenuto nettamente più basso rispetto a quello preso in considerazione.
Formazione, permessi R.L.S. (D.Lgs. 81/2008) e s.m.i. La tabella ministeriale presuppone che ogni lavoratore che ricopra l’incarico di R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) chieda permessi per la frequenza di specifici corsi per tale incarico. È evidente che una simile ipotesi non si attaglia al presente appalto. La scrivente ha comunque considerato prudenzialmente il dato delle 12 ore riportato nella tabella ministeriale, ma anche su tale voce sono presenti delle ulteriori marginalità dovute al valore più basso, che determina un costo orario lordo medio sostenuto inferiore rispetto a quello considerato.
Recupero INPS e INAIL. La Tabella Ministeriale relativamente ai costi per assenze dovute a malattia, infortunio o maternità non include i recuperi che le aziende percepiscono dagli istituti previdenziali.

Tali oneri economici non sono infatti interamente a carico delle aziende, in quanto una parte significativa è coperta dall'INPS e dall'INAIL. Questi Enti, in base alla tipologia e alla durata dell'assenza, riconoscono un'integrazione economica a copertura dei costi sostenuti, erogata dall'INPS tramite il modello UNIEMENS e dall'INAIL direttamente al lavoratore.
In particolare, per quanto concerne la malattia, i primi 3 giorni sono il periodo di carenza e sono a carico del datore di lavoro, mentre l'INPS interviene dal 4° giorno con aliquote ordinarie del 50% dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno. Per la maternità obbligatoria, l'indennità economica è normalmente pari all'80% a carico INPS. Relativamente all'infortunio, il giorno dell'evento è normalmente considerato lavorato e retribuito al 100% dal datore di lavoro; i primi 3 giorni successivi sono a carico dell'azienda, mentre dal quinto al novantesimo giorno la quota a carico dell'azienda scende al 40% e al 25% a decorrere dal novantunesimo giorno fino alla guarigione.
Di conseguenza, i versamenti annuali effettuati da INPS e INAIL determinano un risparmio di costo, che cautelativamente NON è stato considerato nella quantificazione della nostra offerta a riprova dell'approccio estremamente cautelativo mantenuto dalla scrivente.

b) **Tutte le offerte economiche presentano la voce riguardante le spese generali con importi superiori al 30% rispetto all'importo d'offerta; tale configurazione sembra determinare una compressione di altre componenti essenziali quali il costo della manodopera, l'utile d'impresa, costi per la sicurezza dentro i Costi legali all'appalto**.

Nel caso specifico delle spese generali, la scelta che si è operato, riflette anche in questo caso la struttura del modello di offerta economica che si chiedeva di compilare e presentare.
Atteso che tale modello non contempla voci di costo relative alle incidenze quali macchinari, mezzi, prodotti, attrezzature e migliorie, si è valutato di far rientrare il costo di tali voci in quella residuale relativa alle spese generali.
Laddove la scrivente non avesse ricondotto detti costi all'interno delle spese generali, il totale offerto nel modello, avrebbe riportato un importo parziale/non completo e non coincidente con quello derivante dal ribasso offerto rispetto alla base d'asta. Anche in tale fattispecie trattasi di scelta meramente formalistica e non sostanziale, che, in quanto tale, non incide nel costo offerto poiché riflette soltanto l'articolazione dello stesso e le modalità con le quali si è scelto di esporlo.

a) - emerge che alcuni costi della manodopera dei livelli di inquadramento indicati in offerta

risultano inferiori al costo dei corrispondenti livelli di cui alla tabella CCNL allegata all'offerta avente ad oggetto COOPERATIVE SOCIALI - (DAL 01/01/2017 AL 31/12/2025) TESTO UNICO VIGENTE - 17/09/2025:

● dai Lotti 1, 3 e 5, livello di inquadramento A2, se il costo minimo da CCNL è di € 13,70/h, il costo da appalto è invece di € 13,49/h;

● dal Lotto 4, livello di inquadramento C1, se il costo minimo da CCNL è di € 15,50/h, il costo da appalto è invece di € 15,37/h;

● dal Lotto 6, livello di inquadramento B1, se il costo minimo da CCNL è di € 14,40/h, il costo da appalto è invece di € 14,14/h.

In relazione all'articolazione del costo orario, si veda quanto sopra esposto analiticamente in ordine alle ottimizzazioni sul costo della manodopera. Si riportano di seguito le tabelle con il dettaglio analitico dei costi orari lordi, che, si ricorda, dipendono singolarmente anche dagli scatti di anzianità di servizio del relativo operatore, correttamente comunicati in fase di gara.

LOTTO 1

PROFILO	LIVELLO	SCATTI	ORE SETTIM.	NUM. SETTIM.	ORE APPALTO	COSTO ORARIO
Normodotato	C1	3	7,50	52,00	390,00	19,42 €
l. 381/1991	A2	1	21,00	52,00	1.092,00	13,49 €
l. 381/1991	A2	1	21,00	52,00	1.092,00	13,49 €
l. 381/1991	A2	1	8,00	52,00	416,00	13,49 €
Normodotato	C1	3	7,50	52,00	390,00	19,42 €

LOTTO 2

PROFILO	LIVELLO	SCATTI	ORE SETTIM.	NUM. SETTIM.	ORE APPALTO	COSTO ORARIO
Normodotato	B1	3	30,00	52,00	1.560,00	18,03 €
l. 381/1991	B1	5	30,00	52,00	1.560,00	15,67 €
l. 381/1991	A2	5	10,00	52,00	520,00	14,74 €
l. 381/1991	A2	5	11,42	52,00	594,00	13,99 €

LOTTO 3

PROFILO	LIVELLO	SCATTI	ORE SETTIM.	NUM. SETTIM.	ORE APPALTO	COSTO ORARIO
Normodotato	C1	3	4,00	52,00	208,00	19,42 €
Normodotato	A2	5	14,75	52,00	767,00	17,48 €
l. 381/1991	A2	1	14,75	52,00	767,00	13,49 €

LOTTO 4

PROFILO	LIVELLO	SCATTI	ORE SETTIM.	NUM. SETTIM.	ORE APPALTO	COSTO ORARIO
l. 381/1991	A2	5	20,00	52,00	1.040,00	13,99 €
l. 381/1991	B1	2	20,00	52,00	1.040,00	15,22 €
l. 381/1991	C1	2	20,00	52,00	1.040,00	15,37 €
Normodotato	B1	4	15,00	52,00	780,00	18,22 €
Normodotato	B1	2	8,00	52,00	416,00	17,84 €

LOTTO 5

PROFILO	LIVELLO	SCATTI	ORE SETTIM.	NUM. SETTIM.	ORE APPALTO	COSTO ORARIO
Normodotato	C1	2	8,00	52,00	416,00	19,20 €
Normodotato	A2	5	14,50	52,00	754,00	17,48 €
l. 381/1991	A2	1	23,00	52,00	1.196,00	13,49 €

LOTTO 6

PROFILO	LIVELLO	SCATTI	ORE SETTIM.	NUM. SETTIM.	ORE APPALTO	COSTO ORARIO
Normodotato	B1	5,00	30,00	52,00	1.560,00	18,41 €
l. 381/1991	B1	5,00	11,25	52,00	585,00	14,74 €
l. 381/1991	B1	5,00	12,00	52,00	624,00	14,74 €
l. 381/1991	B1	5,00	12,00	52,00	624,00	14,74 €
l. 381/1991	B1	1,00	7,00	52,00	364,00	14,14 €

LOTTO 7

PROFILO	LIVELLO	SCATTI	ORE SETTIM.	NUM. SETTIM.	ORE APPALTO	COSTO ORARIO
l. 381/1991	B1	5,00	18,00	52,00	936,00	14,74 €
Normodotato	B1	4,00	12,50	52,00	650,00	18,22 €
Normodotato	B1	2,00	12,00	52,00	624,00	17,84 €
Normodotato	B1	3,00	12,00	52,00	624,00	18,03 €

b) per i Lotti da 1 a 7, in riferimento alle spese generali si chiede il dettaglio analitico, indicando:

b.1 – le singole componenti;

b.2 – gli importi;

Al netto di quanto sopra premesso in ordine alle spese generali, si riporta di seguito articolazione delle stesse, divise per lotto.

LOTTO 1

Attrezzature	3.965,76 €
Automezzi	11.087,50 €
Migliorie	9.845,88 €
Formazione	250,00 €
Costo stipula polizza Antinquinamento	500,00 €
Costi cassetta pronto soccorso e man. Estintori	550,00 €
Costo per fidejussione	0,00 €

Oneri sicurezza (già nella manodopera)	0,00 €
Spese di coordinamento	2.583,10 €
Spese generali	5.450,00 €
Utile	500,00 €

LOTTO 2

Attrezzature	3.715,76 €
Automezzi	11.087,50 €
Migliorie	10.378,35 €
Spese di coordinamento	2.583,10 €
Spese generali	7.300,00 €

LOTTO 3

Attrezzature	1.831,94 €
Automezzi	5.543,75 €
Migliorie	5.583,83 €
Spese di coordinamento	2.583,10 €
Spese generali	1.900,00 €

LOTTO 4

Attrezzature	5.362,76 €
Automezzi	11.087,50 €
Migliorie	11.006,78 €
Spese di coordinamento	2.583,10 €
Spese generali	7.900,00 €

LOTTO 5

Attrezzature	2.320,76 €
Automezzi	7.761,25 €
Migliorie	7.020,84 €
Spese di coordinamento	2.583,10 €
Spese generali	3.300,00 €

LOTTO 6

Attrezzature	6.426,90 €
Automezzi	14.300,00 €
Migliorie	14.105,47 €
Spese di coordinamento	2.583,10 €
Spese generali	6.850,00 €

LOTTO 7

Attrezzature	2.065,76 €
Automezzi	6.180,77 €
Migliorie	7.683,24 €
Spese di coordinamento	2.583,10 €
Spese generali	4.260,00 €

b.3 – i criteri utilizzati per la loro determinazione;

Il cardine del modus operandi adottato dalla scrivente nella determinazione dell'offerta è stato, come da sempre, la centralità della risorsa umana all'interno del sistema produttivo. Le scelte progettuali ed organizzative, così come in fase di avvio e conduzione delle attività le modalità di organizzazione del lavoro, mantengono quale punto di riferimento il rispetto di tutte le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dalla lex specialis di gara e dalle condizioni di salvaguardia della clausola sociale previste dalla contrattazione collettiva e dagli accordi territoriali. La natura cooperativa della nostra Azienda vuole che qualsiasi configurazione di proposta tecnico-economica, e conseguentemente gestionale, mantenga l'obiettivo di conseguire, insieme alla qualità del servizio per il Cliente, la qualità del lavoro per la persona: a questo fine la quantificazione del costo della manodopera per la presente offerta è pienamente rispettosa, come si vedrà di seguito, dei vincoli di legge e di gara.

Cristoforo società cooperativa sociale rappresenta una realtà storica e di comprovata solidità nel panorama dei servizi integrati, grazie a un'esperienza ventennale maturata direttamente sul campo. La continuità operativa di oltre 20 anni costituisce un elemento di garanzia assoluta, riflettendo una capacità di adattamento e una competenza tecnica consolidate nel tempo. Tale bagaglio professionale è stato ulteriormente potenziato a partire dal 2005 attraverso la partecipazione al Consorzio Orologio 2.0 - Network di Servizi, consolidando una rete logistica e organizzativa capillare in tutta Italia.

L'azienda si distingue per un know-how specifico nella gestione dei servizi oggetto di gara e per il possesso delle più prestigiose certificazioni di qualità internazionali le quali non rappresentano soltanto un traguardo formale, ma un asset premiale che assicura processi standardizzati, tracciabili e orientati all'eccellenza prestazionale. Questo connubio tra storicità, radicamento territoriale e rigore certificato

permette a Cristoforo di garantire un'esecuzione del servizio ai massimi livelli di sicurezza ed efficienza operativa. La combinazione tra esperienza consolidata, conoscenza approfondita del contesto operativo e integrazione delle risorse costituisce un elemento di garanzia imprescindibile per l'efficacia e la sostenibilità della proposta presentata, assicurando il pieno conseguimento degli obiettivi di efficienza, qualità e continuità attesi dalla Stazione Appaltante.

La rigorosa osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, unita a un'analisi puntuale dei fabbisogni e all'impiego di strumenti di programmazione avanzati, assicura la piena sostenibilità economica dell'offerta. Tale approccio garantisce la tutela delle condizioni contrattuali dei lavoratori e il totale rispetto dei principi di correttezza, economicità e trasparenza sanciti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Nel delineare la nostra offerta, le risorse di appalto sono concentrate nel garantire attraverso la voce di Spese generali una quota economica a copertura di tutti gli ulteriori oneri di commessa. L'obiettivo primario è stato pertanto quello di definire, una volta determinati tutti gli oneri principali, una voce di spesa omnicomprensiva, atta a coprire ulteriori costi e a garantire la sostenibilità economica della nostra proposta. La suddetta voce di spesa è destinata a coprire, in particolare, i costi residuali relativi alle attività di avvio e gestione dei servizi e alle ulteriori attività di coordinamento operativo, inclusi i costi amministrativi, i servizi di supporto e controllo necessari, le spese progettuali e le eventuali sottostime, assicurando così una gestione finanziaria prudente e una solida base per la realizzazione dei servizi. La quantificazione economica dei costi per attrezzature e macchinari è determinata in funzione dell'assetto organizzativo necessario all'erogazione efficiente dei servizi, rendendo tale voce di costo la rappresentazione finanziaria delle risorse strumentali dedicate al servizio. Il valore esposto non scaturisce da una valutazione forfettaria, ma deriva dall'analisi analitica dei cicli di ammortamento e di vita utile dei cespiti, parametrati alle specifiche frequenze d'uso necessarie per garantire i livelli d'eccellenza richiesti dalla lex specialis.

Tutti i macchinari e gli strumenti di lavoro inseriti nella linea di servizio risultano pienamente conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvisti di regolare marcatura CE e rispondenti ai requisiti tecnici di gara, nonché conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di riferimento, con particolare riguardo all'efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni sonore e al contenimento dei consumi idrici.

La sostenibilità finanziaria e l'ottimizzazione degli oneri di ammortamento beneficiano, inoltre, della flessibilità strutturale propria di un grande player di mercato. II coordinamento di attrezzature e macchinari avviene attraverso logiche di pianificazione centralizzata che consentono, laddove tecnicamente ed economicamente vantaggioso e nel pieno rispetto dei requisiti prestazionali richiesti, di attingere anche a cespiti già di proprietà, resisi disponibili a seguito della naturale contrazione o

conclusione di contratti analoghi. Tale facoltà di riallocazione strategica di macchinari e attrezzature perfettamente manutenuti, permette di abbattere sensibilmente l'incidenza dei costi di primo avvio, a totale beneficio della competitività dell'offerta, ed è in linea con le prescrizioni dei CAM vigenti.
La solidità dei nostri accordi quadro e i contratti con i primari produttori nazionali consentono in ogni caso l'applicazione di condizioni commerciali di assoluto favore per i nuovi acquisti, ulteriormente ottimizzate in virtù degli elevati volumi movimentati, che consentono di beneficiare di condizioni commerciali di favore con liquidazione differita. Tali economie di scala, unitamente alla capacità di ottimizzare i cicli di vita delle attrezzature, garantiscono la costante disponibilità di una flotta tecnologicamente avanzata e perfettamente manutenuta, in linea con il modello organizzativo proposto e l'offerta economica presentata.

b.4 - le ragioni per cui tali spese incidono in misura così elevata rispetto alle altre componenti economiche;
b.5 la dimostrazione che dette spese sono effettivamente necessarie per l'esecuzione dello specifico servizio e non costituiscono una diversa imputazione di costi riferibili ad altre voci.
Come sopra anticipato, nel caso specifico delle spese generali, la scelta che si è operato, riflette anche in questo caso la struttura del modello di offerta economica che si chiedeva di compilare e presentare. Atteso che tale modello non contempla voci di costo relative alle incidenze quali macchinari, mezzi, prodotti, attrezzature e migliorie, si è valutato di far rientrare il costo di tali voci in quella residuale relativa alle spese generali.
Laddove la scrivente non avesse ricondotto detti costi all'interno delle spese generali, il totale offerto nel modello, avrebbe riportato un importo parziale/non completo e non coincidente con quello derivante dal ribasso offerto rispetto alla base d'asta. Anche in tale fattispecie trattasi di scelta meramente formalistica e non sostanziale, che, in quanto tale, non incide nel costo offerto poiché riflette soltanto l'articolazione dello stesso e le modalità con le quali si è scelto di esporlo.

c) per i Lotti da 1 a 7, per quanto riguarda l'utile d'impresa si chiede:
c.1 – l'indicazione delle motivazioni economiche e imprenditoriali che giustificano l'utile previsto;
L'utile è contenuto in quanto l'offerta ha pertanto privilegiato la sicura tenuta nel tempo a discapito di un immediato consistente guadagno economico. Il contenimento dell'utile rappresenta una scelta di politica commerciale giustificata dalla volontà del proponente di ottenere i Vs. contratti – considerati

di importanza per tipologia di servizio, natura del committente, entità economica, requisiti di partecipazione a future gare – ed anche relativamente al rafforzamento della nostra Area Operativa.
Si tratta, pertanto, di consolidare il rapporto con un Cliente con il quale la scrivente ha già contratti e servizi attivi, al contempo rafforzando la presenza operativa sul territorio, considerato strategico per lo sviluppo. In secondo luogo, la nostra è una società cooperativa ed in quanto tale ha la propria ragion d'essere nello scopo mutualistico, ovvero nell'acquisire e distribuire lavoro tra i propri soci e dipendenti, con continuità e stabilità nel tempo. Non è pertanto il conseguimento di un utile diretto elevato ciò che la scrivente si può e deve prefiggere, bensì quello di un utile sostenibile e duraturo nel tempo, e, soprattutto, di un accrescimento del fatturato e della base sociale che lo genera; ed i risultati, costantemente positivi ed in crescita sia in termini di fatturato che di lavoratori impiegati da cinquant'anni, confermano la solidità del modello di sviluppo.
Si richiama infine la costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8330) secondo la quale anche un utile esiguo purché non meramente simbolico o addirittura "prossimo allo zero" è idoneo a procurare comunque determinati vantaggi all'impresa aggiudicataria sia in termini di maggiore esperienza professionale (da utilizzare poi in successivi appalti) sia in termini di più ampia visibilità sul piano eminentemente commerciale.

c.2 – l'illustrazione della sostenibilità economica dell'appalto anche in presenza del margine di utile indicato, dimostrando che l'offerta consente comunque una regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Cristoforo SCS gestisce con buon esito numerosi servizi analoghi sul territorio regionale e pertanto vanta una struttura logisticamente favorevole agli spostamenti, nell'ottica di un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate. Cristoforo SCS, dispone inoltre di numerose sedi direzionali e operative nella regione Veneto (Costabissara, Lonigo, Castelfranco Veneto, Resana, Noventa Vicentina, Longare) con referenti per il coordinamento residenti e impiegati costantemente nel territorio regionale. Quanto sopra non solo favorisce una notevole riduzione dei costi, ma costituisce anche il modo per meglio ammortizzare ed armonizzare tutti i costi fissi invariabili connessi con l'attività già in essere.
Solo l'evidenza di una solida e stabile struttura organizzativa porta a prevedere che Cristoforo è in grado di "assorbire" senza incertezze l'impatto della nuova commessa ed i nuovi costi indiretti saranno molto ridotti stabilizzandosi a valori praticamente trascurabili e ricomprendibili nell'ambito della struttura già presente.
Esperienza e know how. Cristoforo SCS è la prima cooperativa sociale di tipo B in italia per fatturato e dipendenti e gestisce una moltitudine di appalti di rilevanti dimensioni in termini sia di volume di

affari che di durata contrattuale, con Enti pubblici e privati. Ciò consente un importante margine di contrattualità sui prezzi.

Cristoforo SCS opera inoltre nel settore delle gare pubbliche da 20 anni. Ciò ha consentito un miglioramento costante nella gestione di risorse umane e materiali. Tale esperienza è da riferirsi nello specifico allo staff organizzativo della Cooperativa - in special modo ai livelli di Coordinamento e Direzione Tecnica - che, essendo operativo nel settore specifico da anni, ha perfezionato dotazioni tecniche e un know-how tali da ottimizzare i tempi di esecuzione, la capacità gestionale, la programmazione dei servizi e il controllo di gestione. Non di meno, la specializzazione multidisciplinare del personale operativo e l'integrazione tra i diversi servizi offerti, acquisita con una costante attività di formazione e l'esperienza in diversi contesti, porta la scrivente a tipicizzarsi sempre più rispetto ai potenziali concorrenti, e quindi a divenire un interlocutore altamente affidabile e capace di fornire al cliente, oltre ai servizi oggetto di gara, uno status di partnership garantito da un serio e motivato supporto gestionale, tecnico ed operativo ampiamente dimostrato negli anni nelle numerosissime commesse attivate

Economie di scala. L'appartenenza al network Orologio 2.0 consente un'ottimizzazione di tutti gli uffici di supporto all'appalto, le cui spese fisse di funzionamento sono ripartite tra le società consorziate. Riguardo alle spese relative al funzionamento degli uffici di supporto rispetto alla commessa, comprensive dei costi di coordinamento, il Consiglio di Stato con sentenza del 15/09/2022, n. 8012, ha stabilito che le figure professionali che svolgono servizi di coordinamento o di staff non sono direttamente coinvolte nella commessa ma solo in maniera occasionale; conseguentemente devono escludersi tali costi dalle giustificazioni del prezzo, pur se tali figure professionali siano state inserite e descritte nell'offerta tecnica (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786). Né – sancisce la Corte, si può porre un tema di congruità o di affidabilità dell'offerta, considerato che in queste ipotesi si tratta di costi già sopportati dall'intera struttura aziendale, a carico della quale rimarrebbero indipendentemente dalla acquisizione dell'appalto di cui trattasi.

Originalità dei servizi proposti. Seppure la tipologia dei servizi in gara non rientri nella fattispecie dei servizi caratterizzati da innovatività tecnica, l'originalità in questo caso può essere ricondotta all'esperienza e specializzazione maturate nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto di gara, sia da parte degli operatori che dalla struttura di Coordinamento e Direzione Tecnica e Amministrativa, i quali hanno ottimizzato la capacità di programmazione e controllo e di gestione della turnistica e della logistica dei trasporti, consentendo l'impiego di efficaci ed efficienti metodiche, soluzioni e attrezzature, di prodotti di qualità certificata, la cui incidenza economica risulta pertanto ottimizzata.

Cristoforo SCS, come pochi altri competitor, utilizza sistemi gestionali ad alta automazione e personale

interno per la gestione amministrativa del personale (con la diretta elaborazione e stampa delle buste-paghe all'interno) e per il controllo di gestione, ecc.

La disponibilità di strumenti gestionali ed informatici estremamente evoluti, la professionalità dei dipendenti e dei collaboratori, la disponibilità di sistemi procedurali ed operativi razionalizzati e certificati qualità comporta una drastica riduzione dei costi generali legata ad un affinamento negli anni dell'efficienza organizzativa.

Solidità patrimoniale e finanziaria. L'esecuzione delle commesse avviene in forma diretta con utilizzo di mezzi finanziari propri e con sporadico ricorso al credito bancario. Cristoforo SCS si caratterizza per un'elevata solidità patrimoniale e finanziaria, con un riconosciuto merito di credito anche per le ragioni di seguito elencate:

☐ la società presenta risultati economici positivi negli anni ed una positiva generazione di cassa;

☐ l'esposizione verso il sistema bancario è molto contenuta

☐ la società ha in essere affidamenti con il sistema bancario a sostegno del capitale circolante a cui poter attingere in caso di momentanei fabbisogni finanziari;

☐ nonostante la crescita negli anni della società, il ciclo finanziario del capitale circolante risulta complessivamente positivo

Manutenzioni. Cristoforo SCS detiene partecipazioni in Oro-Car S.r.l., società che si occupa della manutenzione di automezzi. La scrivente vanta pertanto prezzi per manutenzioni e assistenza a veicoli senza alcun ricarico.

Tali peculiarità concorrono a spiegare la sostenibilità economica della commessa e le scelte fatte dalla scrivente, sempre improntate su criteri di cautela e prudenza. La conferma di quanto sopra sono i bilanci di esercizio, da anni in costante crescita e in utile.

d) Per i Lotti da 1 a 7, a proposito degli oneri aziendali annui per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si chiede:

d.2 – la dimostrazione della congruità degli stessi rispetto ai rischi propri dell'attività da svolgere e alle misure di prevenzione e protezione che saranno adottate;

Gli oneri per la sicurezza aziendali, atti a garantire la sicurezza dei lavoratori, in adempimento alle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e legati alla gestione dei rischi specifici dell'attività aziendale – inclusivi di sorveglianza sanitaria, fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), costi per la prevenzione incendi e costi relativi alla gestione delle emergenze – sono stati pertanto debitamente quantificati. Tale voce di costo è stata dimensionata in proporzione rispetto al personale impiegato e al valore complessivo offerto,

garantendone non solo un'assoluta adeguatezza, ma anche la piena sostenibilità per tutta la durata del contratto. Nello specifico la scrivente si è infatti scrupolosamente attenuta a quanto previsto dalla tabella ministeriale del contratto collettivo nazionale applicato (cooperative sociali), in ordine al costo annuo unitario previsto, pari a € 250,00. Tale costo prescinde dal livello di inquadramento applicato e non comprende il costo messa a disposizione e manutenzione periodica di cassette di pronto soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 e ss. mm. e ii, compresa la messa a disposizione e manutenzione periodica e di estintori a polvere ABC da Kg 6. Cristoforo SCS ha infatti accantonato un ulteriore importo finalizzato a coprire detti costi, non compresi nel decalogo degli oneri aziendali per la sicurezza. La sommatoria dei due importi offre alla spettabile stazione appaltante, l'importo complessivo richiesto nella sottovoce 3.3 del modello di offerta economica presentato per tutti i lotti dalla scrivente società.

d.1 – Dettaglio delle modalità di determinazione dei costi della sicurezza indicati nell'offerta;

Di seguito il riepilogo dei costi aziendali interni per la sicurezza suddivisi per tutti i lotti come richiesto dalla spettabile stazione appaltante.

Lotto 1 - € 250,00 x 5 operatori = € 1.250,00

Lotto 2 - € 250,00 x 4 operatori = € 1.000,00

Lotto 3 - € 250,00 x 3 operatori = € 750,00

Lotto 4 - € 250,00 x 5 operatori = € 1.250,00

Lotto 5 - € 250,00 x 3 operatori = € 750,00

Lotto 6 - € 250,00 x 5 operatori = € 1.250,00

Lotto 7 - € 250,00 x 4 operatori = € 1.000,00

d.3 – la precisazione che tali costi risultano adeguati e non sono stati oggetto di riduzione incompatibile con gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Si conferma, alla luce di quanto sopra, che nessuno di detti costi è stato oggetto di riduzione/rimodulazione.

Di seguito, per completezza e per comodità si indica infine anche il costo accantonato e quotato dalla scrivente per la messa a disposizione e manutenzione periodica di cassetta di pronto soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 e ss. mm. e ii, compresa la messa a disposizione e manutenzione periodica di estintori a polvere ABC da Kg 6 con polvere estinguente, suddiviso per ogni lotto per il quale si è presentato offerta:

Lotto 1 - € 550,00

Lotto 2 - € 550,00

Lotto 3 - € 550,00

Lotto 4 - € 550,00

Lotto 5 - € 550,00

Lotto 6 - € 50,00

Lotto 7 € 50,00

e) per il Lotto 4, con riferimento alla voce di spesa 2 relativa allo svuoto di n. 32 cestini nel centro storico di Valdagno si chiede l'analisi del costo offerto, indicando eventuali economie conseguibili, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio, precisando che le stesse non devono derivare dal mancato rispetto della normativa lavoristica, previdenziale e di sicurezza.

In assoluta aderenza a quanto previsto dalla lex specialis di gara, la scrivente ha quotato il servizio di svuotamento dei cestini pubblici moltiplicando le 211 ore per il costo orario di € 20,00.

Il totale risulta pertanto pari a € 4.220,00 come esplicitato nel modello di offerta economica presentato in fase di gara. Tale costo non comprende automezzi e attrezzature in quanto ricompresi negli importi già sopra analiticamente indicati.

CONCLUSIONE

Nonostante il diritto positivo individui, a titolo esemplificativo, i possibili oggetti di giustificazione delle singole componenti in cui si articola l'offerta, il giudizio di verifica della congruità riguarda la sua globalità. Ne consegue, l'illegittimità di un provvedimento di esclusione per anomalia fondato sulla valutazione di alcune voci di costo, in assenza di una valutazione dell'offerta nella sua globalità e sinteticità, che porti a ritenere complessivamente inaffidabile e, quindi, inidonea a garantire la serietà della proposta contrattuale contenuta.

Quanto sopra ha come unico intento quello di sottolineare la chiave di lettura all'analisi del documento.

In conclusione, "*il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; esso è pertanto finalizzato a garantire e tutelare l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto* (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6442; sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956; sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973, 15 aprile 2013, n.2063), *ponendosi l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia soltanto come effetto*

della valutazione di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere" (Consiglio di Stato, sez. III, 11.02.2015 n. 726).

Tra i più recenti pronunciamenti in tale senso si ricordano infine:

- Consiglio di Stato, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726
- Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2022, n. 4191
- Consiglio di Stato, sez. V, 1 giugno 2022, n. 4478

Si precisa che tutti i dati e le informazioni contenuti e forniti nell'ambito della presente relazione, inclusi gli allegati, sono da considerarsi elementi soggetti a rigorosa secretazione. Tali informazioni sono di natura strettamente aziendale e costituiscono parte essenziale del patrimonio intellettuale e operativo della scrivente. La loro divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere, infatti, la nostra strategia operativa, le metodologie gestionali adottate e gli specifici processi organizzativi. Pertanto, se ne richiede la massima tutela e riservatezza. Si conferma, quindi, la necessità che vadano adottate misure di tutela per evitare la divulgazione delle informazioni che costituiscono effettivamente segreto tecnico o commerciale dell'operatore economico. A supporto di tale richiesta, sotto il profilo giuridico si rammenta che tutte le informazioni contenute nella predetta documentazione sono oggetto di tutela ai sensi degli artt. 98 e 99 D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), che proteggono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore e ove tali informazioni siano segrete. La tutela dei segreti commerciali rientra tra i diritti e gli interessi fondamentali, espressamente riconosciuti anche dalla giurisprudenza comunitaria. In particolare, la Corte di Giustizia delle Comunità Europea ha confermato la validità del principio generale del diritto delle imprese alla tutela dei loro segreti commerciali, la cui divulgazione non motivata possa causare gravissimo danno (Corte di Giustizia 19 maggio 1994, C-36/92). Di conseguenza, qualora tali dati fossero resi noti o conosciuti nel mercato pregiudicherebbero la competitività delle società. Pertanto, viene fin da subito negato il diritto di accesso agli altri concorrenti alle informazioni di cui sopra, ai sensi del comma 4, art. 35 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.

Pontassieve, 10/08/2026

CRISTOFORO soc. coop. sociale
Il presidente del CDA
Dott. Francesco Clementi



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*
CA57798BP

COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
PELAGO

COGNOME / *SURNAME*
CLEMENTI

NOME / *NAME*
FRANCESCO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
FIRENZE (FI) 05.10.1974

SESSO / *SEX*
M

STATURA / *HEIGHT*
184

CITTADINANZA / *NATIONALITY*
ITA

EMISSIONE / *ISSUING*
27.06.2018

SCADENZA / *EXPIRY*
05.10.2028

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

658855



COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CLMFNC74R05D612X

ESTREMI ATTO DI NASCITA
N.1399 P.1 S.A

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*
VIA PINO ARPIONI,10 PELAGO (FI)

C<ITACA57798BP2<<<<<<<<<<<<<<<
7410057M2810054ITA<<<<<<<<<<<4
CLEMENTI<<FRANCESCO<<<<<<<<<<<